

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 11 marzo 2010 presso la sede della Confcommercio Roma si sono incontrati

CGT Logistica Sistemi S.p.A. (di seguito "CLS"), con sede legale in Carugate, Strada Provinciale 121 in persona del legale rappresentante ing. Paolo Romanin Jacur, assistito dal dr. Lino Tedeschi, dall'ing. Franco Lorenzo Greco e dalla d.ssa Magda Pagetti

Confcommercio Roma, in persona del dr. Mario Gentiluomo e del dr. Gabriele Marini

FILCAMS-CGIL Nazionale, in persona del dr. Luigi Scarnati

FISASCAT-CISL Nazionale, in persona del dr. Dario Campeotto

UILTuCS-UIL Nazionale, in persona del dr. Marco Marroni

La delegazione del coordinamento costituita dai Sigg.ri:

Zaverio Giupponi, Agostino Mazzoni, Roberto Pitozzi, Mauro Casalini, Agostino Francia, Marco Gatto, Giovanni Lippolis, Ismaele Mancini, Maurizio Niccolini, Fabio Pifferi, Graziano Rizzi, Ivan Daniele Stefanetto, Michele Tedino, Ornella Trapella, Vittorino Veronelli, Valter Costantino, Giuseppe D'Amico, Marco Sellitto, Alessandro Zucchini.

Premesso che

1. la Società CLS S.p.A., con matricola INPS del commercio, applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ed occupa alla data odierna nr. 317 Lavoratori.
2. la Società, con lettera inviata il 12 febbraio 2010, ha avviato una procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 della legge 223 del 1991, per la collocazione in mobilità di n. 70 unità.
3. le OO.SS. hanno avanzato formale richiesta di esame congiunto ai sensi dell'art. 4, 5° comma, della legge 223 del 1991;
4. l'incontro per l'attivazione del predetto esame congiunto si è svolto in data odierna;
5. l'Azienda ha proceduto ad illustrare i motivi che hanno portato alla situazione di eccedenza del personale, analizzando e commentando punto per punto i contenuti della citata comunicazione di apertura;
6. analizzate le motivazioni dell'esubero e valutate le istanze tutte delle Parti presenti, si è convenuto, a definizione della procedura in oggetto, di utilizzare strumenti non traumatici di gestione dell'esubero prospettato, ricorrendo residualmente all'istituto della mobilità e di attivare successivamente un contratto di solidarietà ex lege 863/84.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- A. a fronte delle 70 unità lavorative dichiarate in esubero dall'Azienda il numero finale delle stesse viene ridotto a **35** unità anche attraverso l'utilizzo degli strumenti del distacco presso le Società del Gruppo Tesa senza variazione di sede di lavoro;
- B. per quanto attiene specificatamente la gestione dell'esubero le parti esprimono la volontà di ricercare soluzioni basate sul principio della non opposizione alla collocazione in mobilità, dando priorità ai Lavoratori che possano essere in grado di raggiungere la pensione nel corso del periodo di mobilità;
- C. pertanto, le parti concordano che il criterio di scelta, sostitutivo di quelli previsti ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge n. 223/91 e da considerarsi quale accordo collettivo di definizione dei criteri ai sensi della norma appena indicata ed utilizzato per la collocazione in mobilità dei Lavoratori, sarà basato sulla risoluzione del rapporto di lavoro con i Lavoratori che raggiungeranno il requisito del pensionamento nel corso del periodo di applicazione degli ammortizzatori sociali;

Resta comunque salvo e impregiudicato il diritto dell'Azienda alla riserva di accettazione per esigenze tecnico-organizzative delle candidature avanzate da parte sia dei Lavoratori in possesso dei requisiti sopra evidenziati sia dei Lavoratori che, pur privi di suddetti requisiti, manifestino ugualmente la propria non opposizione alla collocazione in mobilità;

- D. ai Lavoratori di cui al punto C che rinuncino all'impugnativa di licenziamento ed a qualunque azione per ogni e qualsiasi pretesa in ordine al pregresso rapporto di lavoro a mezzo di sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede protetta, anticipando copia del testo alla Segreteria del Coordinamento, l'Azienda corrisponderà una somma a titolo di incentivo all'esodo pari al 100% della differenza tra la stima del trattamento lordo annuo di pensione e l'indennità lorda annua di mobilità moltiplicata per il numero di mesi di permanenza effettiva nelle liste di mobilità e al netto del periodo di preavviso;
- Si precisa che, qualora la normativa in materia pensionistica attualmente vigente dovesse essere modificata in modo tale da non consentire l'accesso alla pensione al termine del periodo massimo di permanenza nelle liste di mobilità, l'Azienda erogherà ai Lavoratori interessati un'integrazione relativa ai mesi non coperti dall'indennità di cui all'articolo 7, Legge 223/91 e successive modifiche ed integrazioni, fino ad un massimo di 8000 euro (ottomila/00) lordi per Lavoratore interessato.
- E. al fine di accedere al beneficio previsto al precedente punto D, gli interessati dovranno aver consegnato all'azienda un certificato contributivo INPS dal quale poter calcolare il numero di mesi utili di permanenza nelle liste di mobilità per l'accesso alla pensione;
- F. esplicita la procedura di cui ai punti D ed E, qualora residuasce un esubero non superiore a 24 unità, l'azienda ricorrerà, per un numero massimo di Lavoratori – appartenenti alla categoria dei tecnici di assistenza con l'esclusione dei soli "tecnici residenti" - pari a 133 e per un periodo di 12 mesi a partire dalla prima settimana completa utile del mese di aprile 2010, al contratto di solidarietà di cui al decreto legge 863/84 e successive modifiche ed integrazioni;
- G. l'intesa circa l'applicazione del contratto di solidarietà avrà vigore dalla prima settimana completa utile del mese di aprile 2010 fino al 4 aprile 2011, con possibilità di proroga per altri 12 mesi, così come prevede la legge, se dovessero persistere alla scadenza del primo anno gli esuberi dichiarati al punto F e dopo il relativo incontro con le OO.SS.;
- H. le motivazioni dell'esubero sono da ascrivere alla pesante crisi generale che ha colpito l'economia mondiale, con particolari riflessi nel mondo dell'industria, dei porti e della logistica, alla flessione della domanda di carrelli elevatori che ha superato nel 2009 il 40% rispetto al biennio 2007-2008, investendo anche l'attività di assistenza tecnica, con una pesante ricaduta sulla richiesta, da parte dei Clienti, di prestazioni di servizio; tale situazione di mercato ha comportato per l'anno 2009 una caduta del fatturato complessivo della Società nella misura del 25%; questa riduzione supera il 30% ove si consideri il confronto a pari perimetro di attività dell'inizio 2008;
- I. l'elenco dei Lavoratori interessati dalla riduzione di orario è quello allegato al presente accordo.
- J. la riduzione percentuale massima sarà pari al 25% (10 ore su 40) uguale per tutti i Lavoratori interessati alla solidarietà e tale è, pertanto, la parametrizzazione percentuale settimanale (25%). Si specifica, in tal senso, che, per tutto il periodo di vigenza del presente accordo, la riduzione oraria sopra indicata verrà applicata su base mensile mediante distribuzione ed articolazione dell'orario di tipo verticale. A fronte della riduzione di orario di cui sopra, per i Lavoratori alla medesima interessati, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti contrattuali saranno proporzionalmente ridotti in base alla prestazione lavorativa effettuata, salvo le provvidenze previste per legge;
- K. eventuali deroghe all'orario concordato ulteriori rispetto a quelle contenute nel presente accordo e di seguito riportate potranno essere disposte in relazione ad esigenze del tutto particolari da esaminare, caso per caso, con le OO.SS. e le R.S.U. firmatarie, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 10 del decreto legge 148/93 convertito nella legge 236/93;

Man
R.P.
OR

hlo
th

Q
th
th
th
th
th

- L. l'articolazione delle riduzioni orarie è allegata al presente accordo. L'azienda si impegna a comunicare mensilmente alle OO.SS. e alle R.S.U., entro il 15 del mese successivo, la specifica dell'orario attribuito ad ogni lavoratore collocato in solidarietà o dei turni assegnati secondo il seguente schema. Le parti si incontreranno, poi, trimestralmente per analizzare e valutare lo stato di applicazione del presente accordo;

Mese1					Mese2			
Sett.1	Sett.2	Sett.3	Sett.4		Sett.1	Sett.2	Sett.3	Sett.4
		Giov 3a sett			⇒	Comunicazione programma mese		
			5gg Lav ante		⇒	Cambio del programma mensile		
				2gg Lav ante	⇒	Richiesta disponibilità al cambio		

- M. le parti prendono atto che l'attività svolta dall'azienda ha delle specifiche peculiarità nella modalità di erogazione del servizio di assistenza tecnica tali da rendere in taluni casi impossibile quantificare in anticipo le risorse necessarie, i carichi di lavoro e la durata degli interventi. Il tecnico di assistenza infatti svolge, presso le sedi dei clienti, un'attività di riparazione dei guasti sui carrelli elevatori, guasti che per loro natura sono imprevedibili, rendendo pertanto impossibile determinare in anticipo sia le eventuali richieste di intervento sia la complessità dell'intervento stesso. La necessità di soddisfare tempestivamente le esigenze del cliente, permettendogli di riattivare in tempi brevi il proprio ciclo produttivo (elemento fondamentale di un servizio di assistenza tecnica efficace), può comportare in alcune occasioni l'impossibilità di sospendere o rimandare l'intervento in un giorno successivo, obbligando l'azienda a far ricorso a prestazioni lavorative oltre l'orario ordinario. In considerazione di suddette peculiarità e preso atto, altresì, dell'impossibilità da parte dell'azienda di prevedere e quantificare preventivamente la durata degli interventi da effettuare presso i propri clienti, le parti concordano che l'azienda coinvolgerà contemporaneamente in solidarietà, ogni mese e sulla base di criteri di rotazione, un numero massimo di **100** Lavoratori tra quelli indicati nell'elenco di cui al precedente punto I. I Lavoratori restanti, pari a n. **33**, saranno destinati principalmente all'assistenza di clienti aziendali la cui complessità strutturale ed organizzativa potrebbe richiedere interventi tecnici di durata eccedente il normale orario di lavoro;
- N. l'Azienda anticiperà il contributo, a carico dell'istituto previdenziale, recuperandolo previa approvazione del Decreto di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS. Qualora, nel corso della durata del Contratto di Solidarietà, l'integrazione salariale INPS relativa alle ore perse scenda sotto la quota dell'80% (prevista per gli anni 2009 e 2010), l'Azienda si impegna ad erogare un'integrazione nella misura massima di 20 (venti) punti percentuali e comunque tale da non superare l'80%.
- O. In caso di esigenza tecnico-organizzativa relativa alla non copertura di posizioni lavorative resesi vacanti le parti convengono che la sostituzione delle risorse carenti potrà avvenire tramite assunzione esterna esclusivamente in caso di non fungibilità della posizione lavorativa scoperta con altre risorse presenti nell'unità produttiva interessata.

DEROGHE al CdS

Le parti concordano che l'azienda, a fronte del verificarsi di improvvisi picchi di carattere produttivo ed in concomitanza con particolari periodi dell'anno, durante i quali l'attività

a) far uscire dalla solidarietà, in misura proporzionale, Lavoratori idonei a fronteggiare tali situazioni, comunicando preventivamente tale provvedimento agli uffici competenti ed alle rappresentanze sindacali; sul punto, le parti concordano che la richiesta di uscita dalla solidarietà potrà essere comunicata al lavoratore secondo il seguente schema:

Mese1					Mese2			
Sett.1	Sett.2	Sett.3	Sett.4		Sett.1	Sett.2	Sett.3	Sett.4
		5gg Lav ante				uscita dal programma mensile		
			2gg Lav ante			Richiesta disponibilità al cambio		

- b) applicare ai Lavoratori coinvolti nella solidarietà riduzioni dell'orario diversificate e proporzionate agli effettivi carichi di lavoro, fermo restando il limite massimo di riduzione di cui al precedente punto J) previa comunicazione alle OO.SS ed alle R.S.U.; quanto sopra costituirà oggetto di specifico esame delle parti nell'ambito degli incontri periodici di cui al precedente punto L) al fine di valutare, qualora ne ricorrano i presupposti ed in coerenza con le necessità tecnico organizzative aziendali, una differente articolazione delle riduzioni di orario.
- c) con specifico riferimento all'istituto della reperibilità, le parti concordano che quest'ultimo sarà mantenuto anche per il personale coinvolto in solidarietà.
L'azienda si impegna a comunicare tempestivamente agli organi competenti il verificarsi di interventi effettuati in regime di reperibilità da parte di Lavoratori coinvolti in solidarietà, specificandone i nominativi e la relativa durata.
Resta inteso che le ore di lavoro effettuate in reperibilità non costituiranno oggetto di richiesta di integrazione salariale da parte dell'azienda.
Resta, altresì, ferma la disciplina prevista dal CCNL di riferimento e dalla contrattazione di secondo livello in materia di indennità e di maggiorazioni previste per le ore lavorative svolte in regime di reperibilità.
- d) A fronte di esigenze del tutto imprevedibili ed eccezionali a cui non sia possibile fare fronte con la rotazione di cui al precedente punto M), le parti convengono che, al solo fine di garantire la continuità dell'attività aziendale presso il cliente ed evitare ulteriori ricadute in termini di utile e di fatturato, potranno essere richieste al personale coinvolto in solidarietà prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro settimanale. In quest'ottica, l'azienda si impegna a comunicare tempestivamente agli organi competenti il verificarsi di tali eventi, motivandone le ragioni e specificando i nominativi dei Lavoratori impattati e relativo numero di ore eccedenti il normale orario settimanale previsto dal CCNL di riferimento. Resta inteso che le ore di lavoro straordinario non costituiranno oggetto di richiesta di integrazione salariale da parte dell'azienda.

Con la sottoscrizione del presente, le parti si danno atto di aver regolarmente esperito e concluso con l'accordo quanto previsto dall'articolo 4 della L. 223/91, dall'articolo 1 della legge 863/84 e dall'articolo 5 della Legge n. 236/93 e successive modifiche ed integrazioni ed a ogni altra disposizione prevista da leggi, norme, contratti e/o accordi vigenti in materia ed infine di aver regolarmente esperito e concluso la procedura di consultazione di cui alle norme vigenti.

Le parti si danno atto reciprocamente che

- durante il periodo di vigenza del Contratto di Solidarietà, ai fini del calcolo delle presenze medie valide per determinare il premio aziendale CA2009, il numero delle persone al lavoro sarà corretto in proporzione all'effettiva riduzione di orario messa in atto nel periodo.
- durante il periodo di assenza dal lavoro in applicazione del Contratto di Solidarietà i Lavoratori manterranno il diritto di partecipare alle Assemblee sindacali che si terranno in Azienda

Il presente accordo è stato predisposto secondo il principio di equità che ha guidato le parti durante tutto il confronto ed è da considerarsi un complesso unitario e inscindibile; le parti si danno infine atto che sono fatti salvi i diritti individuali di legge e del contratto nazionale e dei contratti aziendali, nonché di quanto disposto in merito dallo Statuto dei Lavoratori.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Handwritten signatures on the left side of the document]

[Handwritten signatures on the right side of the document]

[Circular official stamp]

<u>Sede</u>	<u>esuberi</u>	<u>popolazione</u>	<u>non fungibili</u>	<u>Coinvolti</u>	<u>%</u>
AR	1	11	3	8	13%
FI	4	16	0	16	25%
LI	1	7	0	7	14%
BO + Nol./Us	1	11	2	9	11%
PD	2	12	0	12	17%
UD	1	7	0	7	14%
MI + ALLE + BS	9	55	4	51	18%
TO	3	15	1	14	21%
GE	2	9	0	9	22%
	0				
TOTALE	24	143	10	133	
VR	0	5			
ROMA	0	14			
TOTALE	24	162	10	133	

f.8.  
 MA 
 R.P. 
 AF 


 

